

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 13/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 133583, con la quale il Sig. Materia Pasqualino, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 09/03/2020 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 144856 del 17/12/2019 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, tra gli altri, che il Sig. Materia Pasqualino ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 11/03/2020;
- VISTA la nota prot. n. 659 del 09/01/2020 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale si evince che la summenzionata dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 19445 del 17/02/2020 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 16/03/2020;
- VISTO il DA n. 704 del 03/12/1986, registrato alla Corte dei Conti l'11/02/1987, reg. n. 4, fgl n. 177, con il quale il predetto dipendente è stato nominato nel ruolo dell'Amministrazione Regionale con decorrenza giuridica ed economica 01/06/1985 nella qualifica di Assistente amministrativo;
- VISTO il DDS n. 6210 del 18/12/2003 con il quale al Sig. Materia Pasqualino sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 4 mesi 2 e giorni 23;
- VISTO il DDG n. 4942 del 04/05/2004 con il quale il Sig. Materia Pasqualino, ai sensi e per gli effetti del D.P.Reg. n.10/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare militare;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO che il Sig. Materia Pasqualino a decorrere dal 15/03/2020 vanta l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall'1/06/1985 al 15/03/2020	34	9	14
Servizio ricongiunto (DDS n. 6210 del 18/12/2003)	4	2	23
Servizio militare dal 24/01/1981 all'8/01/1982	0	11	15
Totale anzianità contributiva utile a pensione	40	0	22

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 16/03/2020, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Materia Pasqualino, nato a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 25 FEB 2020

IL DIRIGENTE GENERALE

ad interim

Bologna

F.to

VISTO SI PUBBLICHI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ad interim

Pio Guida

F.to

originale agli atti d'ufficio